



**Comune di Rimini**

Dipartimento Risorse  
Settore Risorse Tributarie  
Ufficio Imposta di Soggiorno

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704184 - fax 0541 704710  
www.comune.rimini.it  
e-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

## GUIDA IMPOSTA DI SOGGIORNO

I gestori delle strutture ricettive, degli appartamenti ammobiliati uso turistico e delle altre tipologie ricettive di cui alla **Legge Regionale Emilia Romagna n. 16/2004** sono tenuti ad eseguire i seguenti adempimenti per l'Imposta di Soggiorno:

✓ **REGISTRARSI** al portale dell'Imposta di Soggiorno <https://rimini.entrateonline.net>

Per la registrazione al portale è necessario contattare l'Ufficio Imposta di Soggiorno scrivendo all'indirizzo [impostadisoggiorno@comune.rimini.it](mailto:impostadisoggiorno@comune.rimini.it).

✓ **INFORMARE** gli ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta di soggiorno nonché dei casi di esenzione, eventualmente anche tramite affissione di idonea informativa in spazi ben visibili.

✓ **RICHIEDERE** il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente con ricevuta nominativa non fiscale. Il gestore è sempre tenuto a riscuotere l'imposta direttamente dall'ospite. In caso di rifiuto dell'ospite, il gestore risponde solidalmente.

L'imposta deve essere riscossa dal gestore per ogni cliente, per ogni pernottamento, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

✓ **TRASMETTERE la comunicazione mensile dei pernottamenti** tramite il portale dell'Imposta di Soggiorno. Nella compilazione delle comunicazioni mensili, il gestore è tenuto ad inserire, oltre al numero degli ospiti:

- ✓ il **totale** dei pernottamenti imponibili del mese di riferimento;
- ✓ il **totale** dei pernottamenti esenti del mese di riferimento;
- ✓ il **totale** dei pernottamenti esclusi del mese di riferimento (ossia i pernottamenti oltre i 7 giorni consecutivi / i pernottamenti di soggetti che risiedono nel Comune di Rimini / day-use).

**Le comunicazioni mensili sono obbligatorie? Si sono obbligatorie.** In particolare si specifica che:

- 1) Strutture/appartamenti con licenza/tipologia annuale ---> le dichiarazioni sono sempre obbligatorie anche se vi sono solo pernottamenti esclusi e/o esenti, anche in assenza di ospiti (dichiarazioni a zero).
- 2) strutture/appartamenti con licenza/tipologia stagionale (o con aperture straordinarie) ---> la dichiarazione è obbligatoria nei mesi di apertura dell'attività, anche se vi sono solo pernottamenti esclusi e/o esenti, anche in assenza di ospiti (dichiarazioni a zero).

N.B. solo per le locazioni di appartamenti turistici stipulate da persone fisiche in forma non imprenditoriale con Airbnb: la comunicazione mensile è obbligatoria per indicare l'importo riscosso da Airbnb nel mese di riferimento.

✓ **VERSARE mensilmente l'imposta.** I versamenti mensili dell'Imposta si eseguono tramite bollettino pagoPa. Dove trovo il bollettino pagoPa? Il bollettino pagoPa viene trasmesso, tramite e-mail, contestualmente alla ricevuta di trasmissione della comunicazione mensile di cui sopra.

✓ **TRASMETTERE il conto di gestione annuale**, tramite il portale telematico dell'Imposta di Soggiorno. Il conto di gestione è un documento obbligatorio in quanto il gestore è ritenuto, dalla Corte dei Conti, agente contabile responsabile del pagamento (Codice di Giustizia Contabile D. Lgs. 174/2016).

✓ **TRASMETTERE la dichiarazione ministeriale annuale**, tramite il portale di Agenzia delle Entrate.

## RIEPILOGO SCADENZE

|                                                              |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicazione mensile                                        | Dal 1 al 16 del mese successivo a quello d'imposta                                                                |
| Versamento mensile                                           | Dal 1 al 16 del mese successivo a quello d'imposta                                                                |
| Conto di gestione per Corte dei Conti                        | Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta<br>(o entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività) |
| Dichiarazione ministeriale annuale per Agenzia delle Entrate | Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta                                                        |

## PERNOTTAMENTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'imposta i pernottamenti oltre le 7 notti consecutive / i pernottamenti di clienti che risiedono nel Comune di Rimini/ i day-use.

## PERNOTTAMENTI ESENTI

Sono esenti dal pagamento:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
- un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013, tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
- i soggetti con invalidità al 100%;
- gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

In caso di soggetti esenti dal pagamento il gestore è obbligato ad acquisire la documentazione specificata all'art. 4, comma 2 del Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno – vedere il sito del Comune di Rimini al seguente LINK: <https://www.comune.rimini.it/servizi/tributi-e-finanze/imposta-di-soggiorno-ids>.

## TARIFFE

| TIPOLOGIA RICETTIVA<br>(Legge Regionale E.R. n. 16/2004 e<br>ss.mm.ii.) (Legge Regionale E.R. n. 04/2009<br>e ss.mm.ii.) | CLASSIFICAZIONE              | TARIFFA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>Alberghi e residenze turistico alberghiere</b> (RTA o residence)<br>Art. 5 L.R. 16/2004                               | 1 stella                     | 0,70    |
|                                                                                                                          | 2 stelle                     | 1,00    |
|                                                                                                                          | 3 stelle / 3 stelle superior | 2,00    |
|                                                                                                                          | 4 stelle/ 4 stelle superior  | 3,00    |
|                                                                                                                          | 5 stelle                     | 4,00    |
| <b>Case per ferie, ostelli, affittacamere</b> (room and breakfast, locande)<br>Artt. 7 - 8 -10 L.R. 16/2004              | Categoria unica              | 0,70    |
| <b>Case e appartamenti per vacanza gestiti in forma imprenditoriale</b><br>Art. 11 L.R. 16/2004                          | 2 soli                       | 0,70    |
|                                                                                                                          | 3 soli                       | 1,00    |
|                                                                                                                          | 4 soli                       | 2,00    |
| <b>Bed &amp; Breakfast</b><br>Art. 13 L.R. 16/2004                                                                       | Categoria unica              | 0,70    |
| <b>Campeggi e Marina Resort</b><br>Art. 6 L.R. 16/2004                                                                   | 1 stella                     | 0,20    |
|                                                                                                                          | 2 stelle                     | 0,40    |
|                                                                                                                          | 3 stelle                     | 0,60    |
|                                                                                                                          | 4 stelle                     | 0,80    |
| <b>Agriturismi</b><br>L.R. 04/2009<br>Art. 12 L.R. 16/04                                                                 | 1 girasole                   | 0,70    |
|                                                                                                                          | 2 girasoli                   | 0,80    |
|                                                                                                                          | 3 girasoli                   | 1,50    |
|                                                                                                                          | 4 girasoli                   | 2,50    |
|                                                                                                                          | 5 girasoli                   | 3,00    |
| <b>Appartamenti ammobiliati uso turistico</b><br>Art. 12 L.R. 16/04                                                      | UNICA                        | 1,50    |

## **SANZIONI TRIBUTARIE**

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (art. 4 del d.lgs. 23/2011);

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta (articolo 13 del D.Lgs. 471/1997).

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO**

Per ogni violazione al Regolamento Comunale si applicano, inoltre, le seguenti sanzioni:

- in caso di omessa comunicazione mensile, si applicherà la sanzione pari a € 500;
- in caso di mancata informazione agli ospiti, si applicherà la sanzione pari a € 250;
- in caso di mancato inserimento delle date di apertura dell'anno solare (solo per i gestori stagionali), si applicherà la sanzione pari a € 75;
- in caso di mancata riscossione dell'imposta e mancato rilascio della quietanza, si applicherà la sanzione pari a € 50, per ogni mancata riscossione;
- in caso di incompleta o infedele comunicazione mensile, si applicherà la sanzione pari a € 250;
- in caso di tardiva comunicazione mensile, presentata entro 15 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione pari a € 50 e dal sedicesimo giorno si applicherà la sanzione pari a € 150;
- in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell'imposta o di mancata esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, si applicherà la sanzione pari a € 500;
- in caso di mancata registrazione al portale dell'Imposta di Soggiorno, si applicherà la sanzione pari a € 500.

## **SANZIONI CONTABILI**

In caso di violazioni alla presentazione del conto di gestione, le sanzioni saranno comminate dalla Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile).